



**Comune di
Ugento
Provincia di
Lecce**

**REGOLAMENTO CONTENENTE NORME DI SICUREZZA URBANA PER LA CIVILE
CONVIVENZA IN CITTA'**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 05/07/2023

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

Art.2 Definizioni

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art.3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità e DASPO URBANO Art.4

Prevenzione dei danneggiamenti

Art.5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Art.6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art.7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

Art.8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art.9 Trasporto di oggetti pericolosi

Art.10 Sicurezza degli edifici e delle aree private - rimozione della neve

Art.11 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art.12 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

Art.13 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art.14 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art.15 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere

Art.16 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art.17 Esecuzione giochi in luogo pubblico

Art.18 Recinzione e manutenzione terreni

Art.19 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe, monumenti e luminarie

Art.20 Decoro dei fabbricati scritte sui muri

Art.21 Giardini, parchi, aree verdi e fontane

Art.22 Zona balneare, marina e area protetta

Capo III Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art.23 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art.24 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art.25 Rumori o schiamazzi per le strade

Art.26 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali e dispositivi acustici

Capo IV Mestieri, attività lavorative e mercati

Art.27 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art.28 Mercato Coperto

Art.29 Obbligo di vendita merci esposte e dell'uso dei bagni

Art.30 Modalità di esposizione merci, oggetti fuori dai negozi o per strada e occupazioni del suolo pubblico

Art.31 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune Art.32

Mestieri ambulanti

Art.33 Pubblici trattenimenti, circhi e spettacoli viaggianti

Art.34 Raccolta stracci

Art.35 Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni Art.36

Conduzione di veicoli a trazione animale

Art.37 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO III

MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art.38 Mediazione sociale e educazione alla legalità

Art.39 Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori

TITOLO IV

SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Art.40 Sistema sanzionatorio

Art.41 Sanzioni

Art.42 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Art.43 Segnalazioni o reclami

Capo II Procedura di rimessa in pristino

Art.44 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Art.45 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Abrogazioni di norme

Art. 47 Recepimento modifiche legislative

Art. 48 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legge e dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza ed a prevenire attività illecite all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

2 - Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina di "vivere la città", di esercitare i propri diritti nonché di quelle misure atte ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

3 - Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale e educazione alla legalità.

4 - Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale; esso non abroga le precedenti Ordinanze o regolamenti in materia ma li integra.

5 - Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art.2 - Definizioni

1 - Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità : per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme

di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art.3 – Sicurezza urbana, pubblica incolumità e DASPO URBANO

1 - Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3 È vietato l'accattonaggio nei luoghi di mercato, nelle piazze, nelle aree adibite alla sosta, nei parchi pubblici, nelle intersezioni stradali, in aree antistanti strutture commerciali, in prossimità di aree di culto e del cimitero, dinanzi ai monumenti storici, nei luoghi ove si svolgano manifestazioni pubbliche e festività civili e religiose, nei pressi dei lidi e sulle spiagge, dinanzi agli istituti bancari o uffici postali, dinanzi alle scuole e ogni qualvolta costituisca intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4 Nelle aree di cui al comma 3 chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legge 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

5 - I gestori dei locali pubblici o aperti al pubblico, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed eventuali disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, ovvero facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolve a questa funzione o ancora esponendo al pubblico degli avvisi idonei all'interno del locale. È fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle eventuali occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento nelle immediate adiacenze del locale stesso, riconducibile ai propri avventori o clienti (mozziconi di sigarette, bottiglie vuote, carte etc.). **6** - L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata e contestata dagli organi di vigilanza, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio e reiterazione delle violazioni, può applicare il disposto di cui all'art.42.

7 - Ferme restando le norme del Codice della Strada, è fatto inoltre divieto a chiunque di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti

1 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio

comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato esposto alla pubblica fede.

2 - E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, introdursi nelle aree verdi negli orari di chiusura, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.

3 - Ferme restando le disposizioni del vigente Codice della Strada relativamente alla collocazione di segnaletica o di tabelle pubblicitarie, è comunque proibito dal presente regolamento collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, segnali di qualunque genere, tranne nei casi espressamente autorizzati.

Art.5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1 - E' fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

Art.6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1 - In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale che possa causare fumi ed esalazioni moleste. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dalle Autorità Forestali o locali e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

2 - E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art.7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1 - E' fatto divieto per chiunque, non autorizzato dall'Autorità di P.S., di effettuare accensioni pericolose di fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, usare fiamme libere per lavori di impianti, depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui nonché stazionare con veicoli adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o in luoghi pubblici o privati.

2 - E' vietata l'accensione di fuochi pirotecnici dalle ore 01.30 e le ore 07.00.

Art.8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

- Le verniciature fresche di cose prospicienti la pubblica via o aree frequentate dal pubblico, qualora siano potenzialmente a contatto con i passanti, dovranno essere eseguite in orari serali e adeguatamente segnalate con cartelli o protette in modo da creare meno disagi e non recare nocumento ad alcuno.

1 - Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

2 - Ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dagli eventuali danni cagionati a persone o cose, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di pericolo è proibito dal presente regolamento eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano a rischio la pubblica incolumità.

3 -l'installazione di tralicci, pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru deve essere effettuata anche se suoli privati secondo le regole della buona tecnica in modo da offrire resistenza al vento. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

Art.9 - Trasporto di oggetti pericolosi

1 - Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto in condizioni di pericolo per la collettività.

Art.10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1 - Ferme restando le disposizioni di legge statale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2 - Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi ed dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3 - L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4 - E' fatto divieto dimorare in locali con destinazione d'uso ad attività lavorative e quindi in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.

5 - In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza eseguendo i principi di decoro, ivi comprese le facciate nel centro storico. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6 - I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

7 - Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

8 - E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza autorizzazione.

9 - La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perseguendo intermini di legge gli abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Ferme restando le eventuali violazioni penali, chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 41 c.6.

Art.11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1 - E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2 - Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

3 Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire il divieto dell'uso dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale, se usata per innaffiare orti e/o giardini o qualsiasi altro motivo di spreco, qualora lo ritenesse necessario, per il risparmio della stessa a favore dell'uso domestico.

4 Sul territorio comunale è fatto divieto di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche o prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua delle fontanelle pubbliche per trasportarla fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti (uso domestico e potabile).

Art.12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1 - Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché le Ordinanze comunali per la tutela e la conduzione degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose,

né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2 - Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti apposti emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. È parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n° 376. Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile. **3** - È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni e operato secondo le leggi vigenti leggi statali e regionali da personale dipendente dei Servizi Veterinari delle A.S.P. ovvero da ditte con queste convenzionate.

4 - Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

5 - Chiunque detenga cani, in ossequio alle leggi statali e regionali e con i tempi e modalità da queste previsti, ha l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina dei Servizi Veterinari delle A.S.P. e l'obbligo di registrazione mediante l'inoculazione di microchip.

6 - In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Art.13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1 - È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

2 - È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di canali e bacini, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art.14 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1 - Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dei necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti e ordinanze comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene pubblica, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

4 In particolare è vietato:

il deposito o l'abbandono in modo incontrollato nelle aree mercatali dei rifiuti prodotti dagli operatori del commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato;
abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

Abbandonare o depositare rifiuti all'esterno dei contenitori dedicati posizionati nei pressi della propria utenza domestica e non domestica;

-Abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi tipo sul territorio comunale;

Versare sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e cestini stradali;

Conferire rifiuti in contenitori diversi da quelli forniti in comodato d'uso ad utenze domestiche e non domestiche;

lasciare incustoditi i contenitori per la raccolta differenziata fuori dalla proprietà privata .

Insudiciare ed imbrattare con rifiuti urbani il suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali

-Conferire nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali :

Rifiuti speciali pericolosi e non

Rifiuti liquidi e fanghi

Rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi

Rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto

Rifiuti taglienti ed acuminati

Rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile

Rifiuti ingombranti

Rifiuti elettrici ed elettronici

Rifiuti di imballaggi secondari e terziari

Rifiuti cimiteriali derivanti da esumazione ed estumulazione

Conferire rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero ed allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata;

Conferire impropriamente frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta diff.ta, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni;

Conferire nei contenitori dedicati alla raccolta diff.ta della frazione organica, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi e/o sacchetti

Inosservare le modalità e i tempi stabiliti per l'esposizione nei punti di accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata domiciliare esternalizzata;

Abbandonare apparecchiature elettriche ed elettroniche o rifiuti urbani pericolosi

Bruciare rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole

Immettere rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche

Rovistare e recuperare i rifiuti collocati nei contenitori singoli della raccolta porta a porta.

E' fatto obbligo:

rispettare le disposizioni relative agli obblighi, ai divieti ed le modalità di conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale;

rispettare le modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali;

pulire le aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato;

pulire le aree pubbliche occupate e/o utilizzate per:

Esercizi commerciali

Esercizi stagionali svolti all'aperto

Manifestazioni

Spettacoli itineranti

Soste temporanee

Carico e scarico merci

Cantieri

pulire e sgomberare i rifiuti giacenti su terreni ed aree non edificate di proprietà privata

pulire e spazzare le aree pertinenziali dei fabbricati dei portici antistanti i fabbricati stessi.

5 - E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1 - Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale, esibire parti intime del corpo o assumere atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 41; può, nei casi essi siano da ritenersi "rifiuti" e quindi non rilevanti sotto il profilo giuridico della disciplina urbanistica, far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
- c) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti, oggetti o apparecchiature il suolo pubblico;
- d) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci di qualsivoglia natura o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze, soprattutto se mantenuti in condizioni di stenti, anche a giudizio del Servizio Veterinario della A.S.L., potranno essere o sequestrati a cura degli organi di polizia ed affidati a strutture comunali o convenzionate;
- e) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
- f) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- g) abbandonare alimenti destinati ad animali randagi;
- h) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- i) spostare, sporcare o rendere inservibili i cestini gettacarte.

Art.16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1 - Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal preposto ufficio comunale, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2 - Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

- a) nel centro storico e aree immediatamente adiacenti esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili;
- b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00.

Art.17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1 - Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2 - I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art.18 - Recinzione e manutenzione terreni

1 - Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in condizioni tali da non recare danno alla pubblica igiene.

2 - I proprietari di terreni all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.

3 - Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo su tutto il territorio del Comune.

4 - E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

5 - Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

Art.19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti , luminarie.

1 - Fatto salvo quanto previsto dalle norme edilizie e dal Codice della Strada sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze e/o regolamenti, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2 - E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3 - Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

4 L'installazione di luminarie natalizie è soggetta a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine è consentita nel periodo che va dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. L'accensione è autorizzata dal 1° dicembre al 7 gennaio compreso. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà o pericolo. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti. Gli uffici comunali possono dettare prescrizioni specifiche, anche diverse e prevalenti su quelle riportate nel presente comma.

5 Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze, sulle facciate degli edifici e sulle recinzioni addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.

6 - L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art.20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1 - Ferme restando le disposizioni previste dalle norme edilizie riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 19, nel centro storico e immediate adiacenze nonché nella frazione di Torre San Giovanni e nelle Marine è vietato esporre sulle facciate visibili dal suolo pubblico panni stesi.

2 - E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, materassi e simili.

3 E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

4 - L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

5 - E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

6 - I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo ed evitare lo spargimento di acqua passibile di congelamento. In caso di nevicate notturne la predetta pulitura dovrà avvenire prima delle ore nove del mattino. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

Art.21 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1 - Nei parchi, nei giardini, nelle aree verdi pubbliche e nelle aree protette e' vietato:

a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;

c) transitare o sostare con veicoli a motore fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati nei luoghi del punto b) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;

d) nelle aree protette, transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso nelle aree demaniali a ridosso delle dune di sabbia;

e) accedere con animali al di fuori degli spazi a ciò destinati;

f) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;

g) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarli contro pietre, bastoni e simili;

h) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

i) rimuovere la ghiaia e spargerla;

j) scagliare la ghiaia o altri oggetti presenti nei giardini e nelle aiuole.

2 - All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.

3 - I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature nolleggiate, di impedire l'utilizzo di quadricicli o comunque velocipedi a più posti ai minori non accompagnati da adulto, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine

dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

4 - E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vaschee in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.

Art. 22 – Zona balneare e marina e area protetta

1 - Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, sul litorale sabbioso e roccioso è vietato:

- a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, può essere eccezionalmente ridotta, previa formale autorizzazione del comune o della Regione Puglia, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, fino al limite minimo di metri 3 (tre). Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:
 - 1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
 - 2) permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra, qualora nel raggio di 150 metri non esistano corridoi o tratti di spiaggia libera confinanti;
- d) campeggiare e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso nelle aree demaniali a ridosso delle dune di sabbia;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;
- g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. L'accesso da parte degli animali da affezione è consentito solo nei seguenti due tratti di spiaggia libera in quanto non molto frequentati dai bagnanti ma tuttavia accessibili:
 1. Tratto di spiaggia libera roccioso a Torre San Giovanni in località Mare Verde, compresa trail confine con il Comune di Alliste e la via Pinedo, per un'estensione di circa 150 mt;
 2. Tratto di spiaggia libera sabbioso a Torre Mozza in c.da Macolone, nella prima insenatura dopo il ponte sul canale a sud della torre, per un'estensione di circa 150 mt;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza

autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;

j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia, nelle aree dunali e retrodunali o in mare;

k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;

l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;

m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

NELL'AREA PROTETTA :

Ferme restando le disposizioni previste dalla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento'" è vietato:

a) creare camminamenti rispettando quelli già presenti all'interno dell'area protetta ed evitando altresì di danneggiare la vegetazione.

b) sostare con ogni veicolo motorizzato nelle aree non autorizzate. Lungo il litorale sabbioso è vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata della flora spontanea dell'arenile e delle aree retrodunali.

c) produrre rumori molesti, urla e schiamazzi od altri suoni che possono arrecare disturbo agli animali ed alla quiete dei luoghi.

d) l'accensione di fuochi di ogni tipo, gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi, nonché altro comportamento che possa generare rischio di incendio. Sono, pertanto, vietati barbecue, torce, fornelli a gas e ad alcool.

e) ogni forma abusiva di pubblicità o affissione

f) rimuovere e asportare la lettiera, rami e tronchi secchi e lo strato umifero del terreno. Tali comportamenti sono ammessi accessoriamente alle esigenze di coltura, di ripristino e ricostituzione del patrimonio naturalistico e forestale, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere da parte del soggetto gestore o da altro soggetto da esso autorizzato

g) raccogliere fiori appartenenti a specie tutelate dalla normativa vigente e manomettere od asportare il patrimonio naturalistico e forestale .

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1 - Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2 - Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il comune apprezzamento.

3 - E' particolarmente tutelata la fascia oraria come di seguito indicato:

UGENTO E GEMINI

A) Nel periodo dal 1° ottobre al 30 giugno
dalle ore 20,00 alle ore 6,00

B) nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre
dalle ore 13,00 alle ore 17,30
dalle ore 22,00 alle ore 7,00

FASCIACOSTIERA

A) Nel periodo dal 1° ottobre al 30 giugno
dalle ore 20,00 alle ore 6,00

B) nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre
divieto assoluto ad eccezione di discoteche e bar che rispetteranno il periodo dalle 13,00 alle 18,00 e dalle 24,00 alle 8,00.

Tali orari vanno in deroga per i lavori relativi alle opere pubbliche.

4 Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

5 Su tutto il comprensorio giurisdizionale del Comune è vietato qualsiasi genere di pubblicità sonora.

6 Il presente articolo, a seguito dell'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica, deve intendersi abrogato.

Art.24 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1 - I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 5 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Ferme restando le norme statali in materia di pubblici spettacoli, anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 23.

2 - Così come previsto dall'articolo 3 comma 4, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.42.

Art.25 – Rumori e schiamazzi per le strade

1 - Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 24, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 23, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori non connesso ad attività commerciali autorizzate e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato. La Polizia Locale, in caso di trasgressione, procede al sequestro amministrativo delle attrezzature atte alla commissione dell'illecito.

2 - Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art.26 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali e dispositivi acustici

1 - E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

2 - I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento complessivo, continuo, superiore a cinque minuti (sono escluse le automobili). Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta

contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE E MERCATI

Art.27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

- 1 - Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
- 2 - I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
- 3 - Per la frazione di Torre San Giovanni nel tratto compreso da Piazza del Porto e sino all'incrocio di via Machiavelli al fine di ottenere una coerente omogeneità nella progettazione nel contesto urbano di riferimento e di controllarne il valore architettonico, con delibera di giunta comunale n. 85/2017 vengono stabilite norme e prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico, di carattere quantitativo e qualitativo, che qui si intendono riportate integralmente e in particolare:
 1. Gli elementi di arredo urbano di pertinenza degli esercizi dovranno essere facilmente rimovibili, non dovranno essere causa di infortunio o di intralcio al transito .
 2. I plateatici devono risultare conformi alla normativa sulle barriere architettoniche, per l'accessibilità di soggetti diversamente abili e alle norme del codice della strada, con particolare riferimento all'art.20 che stabilisce i limiti per l'occupazione di carreggiata e marciapiedi
 3. La distanza delle pedane dalla fioriera centrale che corre lungo la pista ciclabile non dovrà essere inferiore a netti 3,00 mt in modo da consentire il libero passaggio alle persone e ad eventuali mezzi di soccorso, misurati dal filo esterno della recinzione e/o della delimitazione con fioriere.
- 4 - i concessionari di aree pubbliche per i mercati settimanali sono responsabili dei danni che essi od i loro coadiutori causassero alle strutture comunali o al suolo; devono provvedere alla pulizia dell'area in concessione e i rifiuti , opportunamente differenziati ,devono essere depositati in buste trasparenti. I rifiuti derivanti dall'attività di vendita di prodotti alimentari, devono essere preventivamente rinchiusi in sacchi di plastica impermeabili, in modo da evitare la dispersione di eventuali liquidi.
- 5 - . Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a permesso del Comando Polizia Locale, il quale può subordinarlo all'osservanza di speciali modalità e ricusarlo per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno al suolo pubblico. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa presso i responsabili.

Art.28 – Mercato coperto e mercati settimanali

- 1 – Per la disciplina delle vendite all'interno del mercato coperto si richiama il Regolamento per la disciplina dei mercati comunali di Ugento e Gemini approvato con delibera di C.C. n. 17/2003 che qui si intende integralmente riportato.

Gli operatori commerciali, esercenti l'attività nei mercati situati su pubblica via o all'interno del mercato coperto hanno l'obbligo di mantenere pulito il suolo corrispondente ai rispettivi posteggi ed intorno ad essi, dal momento dell'installazione del punto vendita, durante l'esercizio dell'attività e fino alla chiusura del posteggio.

tutti gli operatori esercenti l'attività mercatale di cui ai precitati punti, dovranno differenziare i rifiuti per categorie omogenee, più precisamente: a) carta e cartone; b) cassette di legno e bancali; c)plastica; d) frazione organica (umido); e) rifiuti non differenziabili. Tali rifiuti dovranno essere

raccolti e conservati dagli operatori mercatali in modo da evitare qualsiasi dispersione sull'area pertinenziale e circostante.

Art. 29 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1 - Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2 - Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3 - E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Art.30 - Modalità di esposizione merci, oggetti fuori dai negozi o per strada e occupazioni del suolo pubblico

1 - Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2 - Ferme restando le norme urbanistiche per la realizzazione delle strutture, l'occupazione di suolopubblico a carattere permanente o stagionale può essere concessa ai fini dell'esposizione della merce ed esclusivamente per l'area prospiciente il perimetro di stretta pertinenza dell'esercizio.

3 - La richiesta deve essere inoltrata al competente Ufficio Attività Produttive che ne cura l'iter richiedendo i prescritti pareri e, ove meritevole di accoglimento, fornisce il nulla-osta per il pagamento della relativa tassa e successivamente l'autorizzazione.

4 - L'area concessa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'esercizio e l'impresa concessionaria è tenuta ad assumersi la responsabilità della gestione.

5 - L'esposizione può essere effettuata:

- Per mezzo di bacheche aventi profondità massima di cm 30 installate, in maniera facilmente amovibile, sulle pareti dell'esercizio;
- Per mezzo di espositori mobili, costruiti in ferro e tinteggiati obbligatoriamente di colore nero, collocati a ridosso della parete dell'esercizio aventi altezza massima di cm. 170 e profondità massima di cm. 40;
- Qualora l'edificio formi angolo, gli espositori devono lasciare almeno cm.60 di spazio dallo spigolo stesso.

6 - L'esposizione è consentita soltanto per l'orario di effettiva apertura al pubblico dell'esercizio e durante la chiusura il suolo deve rimanere libero e sgombero;

7 - Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

8 - E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

9 - E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art.31 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1 - Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art.32 - Mestieri ambulanti

1 - Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti nell'ambito del territorio comunale, con o senza scopo di lucro, senza specifica autorizzazione. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'amministrazione comunale,

in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art.33 - Pubblici trattenimenti, circhi e spettacoli viaggianti

1 - Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti per la raccolta differenziata.

2 - Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro intorno allo spazio occupato.

3 - A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 - Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

- a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione ;

5 - L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art.34 - Raccolta rifiuti

1 - Chiunque svolge l'attività di raccolta rifiuti, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro prolungato del suolo pubblico, nonché di disagio per il traffico veicolare o fastidio per la cittadinanza, svolgendo tali incombenze prevalentemente nelle prime ore del mattino.

Art. 35 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni

1 - Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, imbarcazioni senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.

2 - Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato; i cavalli devono essere in buono stato di salute.

3 - E' vietato far salire sui mezzi e sulle imbarcazioni un numero di persone superiore a quello che dovrà essere indicato in modo ben visibile sulle stesse, in ragione della loro portata; è vietato inoltre affidare imbarcazioni e cavalli a persone che siano incapaci di condurle.

4 - Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

5 - Le passeggiate a cavallo nel centro storico e lungo il litorale sono vietate, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni.

Art.36 - Conduzione dei veicoli a trazione animale

1 - Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.

2 - I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

3 - I conducenti di veicoli a trazione animale, qualora utilizzino la frusta non devono recare danno o molestia all'animale stesso, alle persone e alle cose.

Art. 37 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

- 1** - Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o nei locali aperti al pubblico e nelle pubbliche vie, è vietato distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, depliant, volantini.
- 2** - Il volantinaggio può essere effettuato solo mediante deposito nelle apposite cassette per la pubblicità ove presenti nelle abitazioni. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche e nelle marine;
- 3** - E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.
- 4** - E' vietato il volantinaggio nelle marine di Torre Mozza e Lido Marini e nella frazione di Torre San Giovanni.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art.38 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

- 1** - Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale dei Servizi Sociali e dagli appartenenti alla Polizia Locale.
- 2** - L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela.
- 3** - Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
- 4** - Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.
- 5** - Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.40 c.1.
- 6** - La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art 39 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

- 1** - In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
- 2** - Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
- 3** - Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
- 4** - Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, nelle traduzioni dell'infermo, può recarsi anche fuori del territorio comunale considerandosi in servizio.

TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art.40 – Sistema sanzionatorio

1 - Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni in materia di somme edittali, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 , salvo sia diversamente stabilito con Delibera di Giunta Comunale.

2-Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le relative sanzioni.

3- Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

4- L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Sindaco o funzionario da egli delegato. I proventi sono destinati al Comune.

5- Competenti ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento sono tutti i soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6- Quando le norme del presente Regolamento dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o in mancanza nella notificazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Il ricorso alla competente Autorità Amministrativa contro le sanzioni amministrative pecuniarie si estende alla sanzione accessoria.

7- Si introduce l'ulteriore sanzione accessoria, con riferimento al D.Lgs. n.114/98 e alla L.R. Puglia n. 24/2015, della sospensione della attività commerciale da 1 a 5 giorni – valutata secondo i criteri di cui all'art.11 della L. n.689/81 - in caso di recidiva per tre volte consecutive nell'arco di un'anno di violazioni di cui all'art. 14 e 28 del presente Regolamento. Nel caso di operatori del mercato settimanale la sospensione dell'attività avviene per tre date successive alla terza infrazione.

Art.42 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1 - L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2 - Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art.43 – Segnalazioni o reclami

1 - Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo rivolgendosi alla Polizia Locale.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art.44 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1 - Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2- Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione pecuniaria così come stabilita da Delibera di Giunta Comunale. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune che addebiterà le spese all'interessato.

Art.45 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1 - Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere conseguenti la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo al trasgressore un termine entro il quale ottemperare, decorso il quale, rilevando la mancata ottemperanza, invierà rapporto al Sindaco ovvero al funzionario da egli delegato che emanerà una Ordinanza di rimozione coatta con addebito delle spese a carico del trasgressore.

2 - Il trasgressore che non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è sempre soggetto alla sanzione pecuniaria così come stabilita da Delibera di Giunta Comunale.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Abrogazioni di norme

All'entrata in vigore del presente regolamento, sarà abrogato quello emesso precedentemente e tutte le norme preesistenti contrarie o incompatibili all'attuale regolamento di Polizia Urbana.

Art. 47 Recepimento modifiche legislative

Eventuali modifiche disposte con legge dello Stato o della Regione nelle materia oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione della relativa Deliberazione di Consiglio.